

Allegato 1- Elementi essenziali e criteri di valutazione

“Bando per acquisto di mezzi e/o attrezzature per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada”

Elementi essenziali e criteri di valutazione per l'adozione di un avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dei territori montani (allegato B l.r. 68/2011) a valere sull'annualità 2024

1. Finalità

1. Il presente bando ha lo scopo di finanziare l'acquisto di mezzi e/o attrezzature per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada in relazione all'ambito di intervento di cui alla lettera K del comma 1 bis art. 85 L.R. 68/2011 “qualità delle infrastrutture viarie” intesa come realizzazione delle condizioni di viabilità atte a garantire un'adeguata fruibilità delle strade stesse in presenza di situazioni meteorologiche comportanti il rischio di neve o ghiaccio.

2. Soggetti beneficiari dei contributi

1. Le risorse sono attribuite ai sensi dell'art.87 comma 4 L.R. 68/2011 come modificato dalla Legge regionale n. 41 del 22 ottobre 2024 "Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011

- a) alle unioni di comuni di cui all'articolo 67 l.r. 68/2011 o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008;
- b) alle unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;
- c) ai comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b).
- c bis) ai singoli comuni appartenenti alle unioni di cui alle lettere a) e b) per interventi in materie non gestite dalle unioni di cui fanno parte, individuati dalla Giunta regionale come di immediata rilevanza e necessità per i territori montani

2. L'assegnazione di dette risorse avviene sulla base di due distinte graduatorie:

- una relativa ai progetti presentati dagli enti di cui all'art.87 comma 4 lettere a), b) e c bis) L.R. 68/2011
- una relativa ai progetti presentati dagli enti di cui all'art.87 comma 4 lettera c)

3. Le unioni di cui alle lettere a) e b) non possono, pena esclusione, presentare richieste di finanziamento che includano fra gli enti ad essa aderenti rispetto al bando in oggetto, comuni che pur facenti parte di esse presentino autonomamente o in aggregazione con altri appartenenti alla medesima fattispecie c bis) e alla medesima unione, una distinta proposta progettuale.

4. Parallelamente i comuni di cui alla lettera c bis) non possono presentare autonomamente o in aggregazione con altri appartenenti alla medesima fattispecie c bis) e alla medesima unione, pena esclusione, richieste di finanziamento nel caso in cui l'unione alla quale appartengono presenti anch'esse richiesta per il bando in oggetto comprendente anche detti comuni.

3. Tipologia di interventi ammissibili al contributo

1. E' individuato ai sensi del comma 8 dell'art.87 della L.R. 68/2011 nonché dell'art.2 comma 2 lettera c del Regolamento 4/R 2020 quale unico ambito di intervento tra quelli individuati all'art.85 comma 1 bis della L.R. 68 medesima “qualità delle infrastrutture viarie” intesa come realizzazione delle condizioni di viabilità atte a garantire un'adeguata fruibilità delle strade stesse in presenza di situazioni meteorologiche comportanti il rischio di neve o ghiaccio.

2. Dette condizioni sono da realizzarsi attraverso la messa a disposizione degli enti finanziati di risorse finalizzate all'acquisto di mezzi e/o attrezzature per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada.

3. A tal fine il rappresentante legale dell'ente è tenuto a dichiarare:

- che i mezzi e/o le attrezzature per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada

per le quali si richiede il finanziamento, sono pienamente rispondenti e conformi alle prescrizioni di legge in materia – ed in particolare al codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione- che li individuano come tali e ne definiscono caratteristiche e specifiche di utilizzo e sono perciò destinabili all'effettuazione di dette attività in piena conformità alle richiamate prescrizioni di legge

- che, nel caso in cui l'effettivo utilizzo di detti mezzi per lo svolgimento delle attività sopracitate risulti condizionato all'esito di visite e prove presso il competente Ufficio della motorizzazione civile o Centro prove autoveicoli del Dipartimento dei trasporti terrestri, si procederà all'effettivo utilizzo solo ad esito positivo delle stesse

4. Qualora la domanda sia presentata da un ente rientrante nella fattispecie c bis) ai fini della partecipazione al presente bando il rappresentante legale deve dichiarare altresì che l'intervento oggetto del bando riguarda una materia non gestita dall'Unione di cui l'ente fa parte.

5. In caso di presentazione da parte degli enti di cui alle lettere a) o b) del comma 4 art. 87 il rappresentante legale, qualora la richiesta di finanziamento non sia effettuata a vantaggio di tutti gli enti costituenti l'Unione, dovrà espressamente indicare quali sono quelli interessati da detta richiesta.

4. Presentazione dei progetti in forma aggregata

1. Per la presentazione di progetti in forma aggregata è stabilito quanto segue:

- a. Gli enti di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2 possono presentare progetti in forma aggregata solo ed esclusivamente tra di loro (le Unioni con le Unioni);
- b. gli enti di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 2 possono presentare progetti in forma aggregata solo ed esclusivamente tra di loro;
- c. gli enti di cui alla lettera c bis), fermo restando le condizioni di esclusione indicate al paragrafo 2 punti 4 e 5, possono presentare progetti in forma aggregata solo ed esclusivamente se appartenenti alla stessa unione;
- d. non possono essere presentati progetti in forma aggregata fra enti di diversa natura fra di loro, ovvero fra un'Unione ed un comune o fra un'Unione e più comuni non facente/i parte di Unione;
- e. ciascun ente può partecipare, singolarmente o in aggregazione con altri, ad un solo progetto. Qualora ciò non accada saranno esclusi tutti i progetti nei quali l'ente risulta partecipante;
- f. in caso di progetto presentato in forma associata, dovrà presentare la richiesta di contributo il soggetto capofila, nonché beneficiario del contributo regionale. Il capofila è il soggetto cui sono attribuite le risorse e la responsabilità della corrispondenza dell'impiego delle medesime alle azioni e agli interventi oggetto del progetto finanziato. Dell'aggregazione degli enti deve esser dato conto all'atto della presentazione del progetto allegando la dichiarazione di adesione allo stesso di ognuno degli enti associati, sottoscritta dal legale rappresentante.

5. Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento degli interventi sono pari a euro 1.461.889,67.

Tale dotazione finanziaria è destinata nel modo seguente:

- il 70%, pari a € 1.023.322,77 ai progetti presentati dagli enti di cui alle lettere a), b) e c.bis) del punto 2 precedente;
- il 30%, pari a € 438.566,90 ai progetti presentati dagli enti di cui alla lettera c) del punto 2 precedente.

2. Il finanziamento del singolo intervento non può superare il 90 per cento del costo complessivo del medesimo. Il contributo prevede quindi la compartecipazione obbligatoria, da parte del soggetto beneficiario, di almeno il 10% del costo totale del progetto, la quale può essere assicurata anche con altre risorse pubbliche e/o private e dovrà risultare dalla documentazione finale di spesa.

Il limite massimo del finanziamento per singolo progetto è fissato in euro 80.000.

6. Ammissibilità delle spese

1. Ai sensi dell'art. 87 commi 5 e 6 della l.r. 68/2011 sono finanziabili con il Fondo:

- esclusivamente le spese connesse all'investimento, nonché le spese generali attinenti e indicate negli interventi;

- le spese sostenute successivamente alla data di definitiva approvazione delle graduatorie con decreto dirigenziale del settore regionale competente.

2. Le tipologie di spese per investimento ammissibili sono quelle previste dalla L. 350/2003 art.3 comma 18. L’IVA attinente alle spese di realizzazione dell’intervento costituisce un costo ammissibile.

7. Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo

1. La domanda di contributo deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni a far data dalla pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale che approva il bando denominato “*Bando per acquisto di mezzi e/o attrezzature per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada*” e che dà avvio all’apertura del formulario telematico.

Sono ammissibili le richieste inviate ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA tramite formulario accessibile utilizzando un browser aggiornato e con SPID di secondo livello o CNS, al seguente indirizzo <https://servizi.toscana.it/formulari/#home>

La tipologia di Formulario Telematico da selezionare è denominato “*Bando per acquisto di mezzi e/o attrezzature per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada*”.

Le modalità di compilazione, registrazione e trasmissione sono illustrate nel *Manuale d’uso* consultabile direttamente sul sito regionale nella sezione “Politiche per la montagna” all’indirizzo <https://www.regione.toscana.it/politiche-per-la-montagna/bandi>

2. Ai fini della scadenza dei termini, farà fede la data della ricevuta di acquisizione al sistema informatico restituita, protocollata, dal sistema stesso. Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quella telematica sopra indicata e comunque quelle presentate oltre il trentesimo giorno a far data dalla pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale che approva il presente bando

3. Possono presentare la domanda i rappresentanti legali del soggetto richiedente autenticandosi attraverso la propria smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid) o suoi delegati (in questo caso deve essere allegato l’atto di delega).

4. La domanda di contributo conterrà i seguenti elementi obbligatori:

- i dati anagrafici del legale rappresentante dell’ente legittimato ai sensi del paragrafo 2 punto 2 ovvero un suo delegato (*);
- il titolo del progetto e il CUP (allegandone il file pdf restituito dal sistema cup in fase di richiesta) (*);
- l’indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti la domanda di contributo (*);
- indicazione o meno di aggregazione fra enti e relativa indicazione del capofila (*);
- dichiarazione della spesa di investimento nonché delle spese generali attinenti e indicate nei detti interventi (*);
- costo complessivo del progetto (*);
- ammontare del finanziamento richiesto nei limiti massimi stabiliti al paragrafo 5 (*);
- gli allegati denominati “Scheda progetto” e “Dichiarazione di adesione degli enti aggregati” (quest ultimo solo nel caso di aggregazione fra enti), firmati digitalmente dal rappresentante legale dell’ente o suo delegato (*);
- le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 punto 3 (*);
- le eventuali dichiarazioni di cui al paragrafo 3 punti 4 e 5 (*);
- le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte in caso di dichiarazioni mendaci (*).

(*) campi obbligatori

5. Non possono essere trasmesse domande prive degli elementi contrassegnati come obbligatori.

La domanda telematica, una volta inoltrata alla Regione Toscana, sarà protocollata e immodificabile.

Non è consentito inoltrare più di una domanda telematica. In caso diverso l’Amministrazione prenderà in considerazione solo l’ultima pervenuta, fermo restando il termine finale di scadenza per la presentazione della domanda sopra indicata.

6. Scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, è facoltà del settore competente di richiedere all’ente presentatore chiarimenti e integrazioni di istanze erronee o incomplete attraverso la medesima piattaforma telematica. L’ente stesso è tenuto a rispondere formalmente e sempre mediante la piattaforma entro 5 giorni successivo a quello di ricevimento della richiesta.

7. I soggetti presentatori delle istanze sono in ogni caso tenuti a monitorare con frequenza la piattaforma telematica per eventuali comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell’istanza, di alcuni campi. E’ onere dell’ente presentatore assicurarsi che la domanda sia integralmente compilata e che siano inseriti gli allegati obbligatori.

8. Criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione delle proposte progettuali si articolano nel modo seguente:

a) percentuale della popolazione residente in territorio montano dell'ente proponente il progetto o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata, sulla popolazione complessiva dell'ente proponente, o dell'insieme degli enti aggregati, sulla base dell'Allegato B tabella "Territori montani" alla l.r. 68/2011:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 10 %;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala a valori discreti da 1 a 10

b) percentuale di territorio classificato montano, comprensivo di quello così classificato a fini regionali, dell'ente proponente il progetto o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata, sulla superficie complessiva dell'ente proponente il progetto, o dell'insieme degli enti aggregati sulla base dell'Allegato B tabella "Territori montani" alla l.r. 68/2011:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 10%;
- -punteggio da assegnare sulla base di una scala a valori discreti da 1 a 10

c) indice di disagio¹ dell'ente proponente il progetto. Nel caso di presentazione da parte di enti di cui al paragrafo 2 comma 1, lettera a), nonché in caso di presentazione in forma aggregata, l'indice è calcolato come valore medio degli indici dei singoli comuni sui territori dei quali andranno a ricadere gli effetti del progetto stesso, qualora ammesso a finanziamento:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 5 %;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala a valori discreti da 1 a 5

d) percentuale di decremento² temporale della popolazione residente nell'ultimo quinquennio valorizzato unicamente per comuni interamente montani e, nel caso delle unioni, per i soli comuni interamente montani ad esse appartenenti, calcolata come somma algebrica dei valori dei singoli comuni in rapporto alla popolazione complessiva degli stessi nell'anno base sulla base dei dati Istat riferiti all'ultimo quinquennio consolidato disponibile:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 5 %;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala a valori discreti da 1 a 5

e) qualità progettuale intesa come puntuale, chiara e ben esplicitata individuazione degli obiettivi e delle dirette finalità del progetto nonché degli effetti e delle ricadute positive dirette e indirette potenzialmente attese, ad esito della realizzazione del progetto stesso, tramite l'utilizzo di stime e indicatori adeguati alla rilevazione degli effetti e delle ricadute medesime.

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 5%;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala a valori discreti da 1 a 5

f) dotazione complessiva di mezzi e/o attrezzature per lo svolgimento di attività antighiaccio e sgombero neve su strada, disponibile all'ente o all'insieme degli enti interessati dalla singola richiesta, con espressa indicazione dell'età dei suddetti mezzi e attrezzature nonché del loro stato di efficienza e manutenzione (dati dichiarati dagli enti):

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 15%;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala a valori discreti da 1 a 15

g) andamenti climatici e metereologici propri dell'area montana alla quale si riferisce la specifica richiesta ed in particolare agli andamenti delle precipitazioni nevose e delle temperature invernali (dati dichiarati dagli enti):

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 10%;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala a valori discreti da 1 a 10

h) chilometri di strade comunali in territorio montano (dato dichiarato dagli enti):

- in caso di progetto presentato da un'Unione l'estensione chilometrica è determinata sommando la lunghezza delle strade comunali dei soli enti tra quelli appartenenti all'unione che sono ricompresi nella proposta progettuale. In caso di progetti in forma aggregata presentati da più unioni dovrà essere considerata l'estensione chilometrica delle strade comunali dell'insieme di tutti i comuni per i quali le unioni presentano il progetto;
- in caso di progetti in forma aggregata presentati da più comuni dovrà essere considerata l'estensione chilometrica delle strade comunali dell'insieme dei comuni partecipanti.
- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 40%;
- punteggio da assegnare attribuendo il massimo (pari a 40) all'ente con il valore più alto, proporzionando il punteggio degli altri rispetto a tale assegnazione di valore massimo. Non si procederà ad approssimare valori inferiori al km e il punteggio sarà approssimato alla prima cifra decimale

1. I dati relativi al decremento temporale della popolazione sono riferiti al quinquennio 2017-2022 su dati consolidati Istat al 31/12/2022.

9. Istruttoria e valutazione dei progetti

1. L'esame dei progetti sotto il profilo dell'ammissibilità e la valutazione degli stessi spetta al dirigente del Settore Programmazione e finanza locale avvalendosi della collaborazione del Nucleo interdirezionale per la montagna costituito con la l.r. 18 giugno 2019 n.34.

2. L'istruttoria provvederà a:

- verificare i requisiti formali di ammissibilità e l'insussistenza delle cause di esclusione;
- attribuire i punteggi relativi alla valutazione di cui al punto 8;
- predisporre le graduatorie dei progetti ammissibili e quelli finanziabili;

3. L'istruttoria è effettuata entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione dei progetti.

10. Cause di esclusione delle istanze

1. All'esito dell'istruttoria sono esclusi i progetti:

- a. che non abbiano ad oggetto spese di investimento di cui alla L. 350/2003 art.3 c.18;
- b. presentati dopo la scadenza dei 30 giorni dalla pubblicazione su BURT del decreto dirigenziale di approvazione del bando ;
- c. presentati con modalità diverse da quanto indicato al paragrafo 7;
- d. mancanti degli allegati alla domanda di contributo denominati scheda progetto e dichiarazione di adesione degli enti aggregati (quest' ultimo solo nel caso di aggregazione fra enti).

11. Ammissione al finanziamento

1. Ad esito del processo di valutazione saranno approvate con decreto del Dirigente del Settore Programmazione e finanza locale due distinte graduatorie relative a:

- a. unioni di comuni ai sensi dell'art.67 della l.r. 68/2011 o costituite a seguito dell'estinzione di comunità montane o che abbiano almeno il 30% del territorio classificato come montano o almeno il 30% della popolazione residente in territorio classificato come montano, e singoli comuni appartenenti dette unioni, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del paragrafo 2;
- b. comuni classificati montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011 che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte un'unione di comuni diversa da quelle appartenenti alle fattispecie precedenti.

2. Gli interventi ammessi al beneficio sono finanziati, sulla base delle graduatorie, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

12. Tempi di realizzazione degli interventi

1. Gli interventi devono essere realizzati entro il 31/12/2025.

13. Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

1. Le risorse sono erogate, per ciascun progetto, nella misura del 50% dell'importo come anticipazione all'atto di adozione del decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse e per il restante 50% a saldo dopo la realizzazione del progetto e sulla base della rendicontazione finale delle risorse regionali utilizzate.

14. Responsabilità, controlli e revoca dei contributi regionali

1. Ogni ente assegnatario delle risorse è unico responsabile della corrispondenza dell'impiego delle medesime alle azioni e agli interventi finanziati, nonché in materia di aiuti di Stato.

2. I beni realizzati o acquistati con le risorse del fondo non possono essere alienati, ceduti o utilizzati per altre finalità nei cinque anni successivi, a decorrere dal saldo delle risorse regionali, pena la restituzione del finanziamento.

3. I soggetti beneficiari dei contributi dovranno conservare i giustificativi delle spese sostenute ed esibirli in caso di controllo anche a campione. Tutte le spese devono essere finalizzate e riconducibili alla realizzazione degli interventi.

4. La Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli, anche in loco, e le verifiche opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2020, allo svolgimento delle attività e all'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi.

5. Le risorse del fondo sono oggetto:

a) di revoca per intero:

1) qualora non vengano rispettati i tempi di realizzazione dell'intervento finanziato;

b) di revoca parziale:

1) se la quota di cofinanziamento regionale risulta, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al limite del 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto;

2) se le risorse regionali utilizzate per la realizzazione del progetto risultano inferiori a quanto già erogato a titolo di acconto.

6. La revoca del finanziamento ed il recupero della somma erogata a titolo di acconto pari al 50 per cento del contributo concesso sono disposti con atto del dirigente del settore competente con le modalità ed i tempi previsti dal D.P.G.R. n. 61/R del 19 dicembre 2001 e ss.mm.ii. (Regolamento di contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati.

15. Norme finali

1. Il responsabile del Settore Programmazione e Finanza locale si riserva la facoltà di integrare o modificare il presente avviso, per effetto di prescrizioni nazionali o regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo, tramite proprio atto.

16. Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine delle domanda di contributo a valere sul Fondo regionale per la montagna ai sensi dell'art.87 della L.R. 68/2011 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine Le facciamo presente che:

a) *La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ed è necessario per l'esecuzione di un*

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

- b) Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
- c) Il conferimento dei suoi dati è *obbligatorio* e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione all'Avviso. I dati raccolti *non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno diffusi mediante pubblicazione su l sito web istituzionale Regione Toscana.*
- d) I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Programmazione e finanza locale) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, se previsto.
- e) Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)
- f) Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.